



STATUTO

TITOLO I: Disposizioni generali

ART. 1

È costituita in Terlizzi (BARI) l'Associazione denominata "Festa Maggiore - Terlizzi", con sede in Terlizzi corso Dante civico 64.

Allegato "A"
atto del 24-9-2009
N.Rep. 72763
N.Racc.16921

ART.2

L'Associazione ha carattere culturale, è libera, apartitica e non ha finalità di lucro.

Essa si propone di:

- favorire la ricerca delle origini della presenza del culto, dello sviluppo e delle prospettive della "festa maggiore", raccogliendone e divulgandone la documentazione storica, religiosa e sociale;
- valorizzare, pubblicizzare e promuovere, anche con mezzi informatici e via internet, sul territorio nazionale ed internazionale, la festa patronale promuovendo eventuali gemellaggi o scambi religioso-culturali con altre città;
- patrocinare ed organizzare, d'intesa con il comitato pro-tempore della Festa Patronale, eventi connessi ai festeggiamenti;
- organizzare mostre, convegni, corsi di formazione, pubblicazioni, favorendo l'istruzione e la cultura dei giovani, stimolando studi e ricerche su argomenti e temi connessi ai compatroni della città e alla "festa maggiore";
- promuovere la cultura, l'arte e il turismo locale, con attenzione all'evento oggetto del sodalizio.

L'Associazione potrà avvalersi di aiuti finanziari da parte di eventuali promotori, del patrocinio di istituti ed organismi pubblici nonché della collaborazione di privati, Enti ed Autorità Statali, Regionali, Comunali, Ecclesiastiche e di volontariato. Potrà, altresì, organizzare eventi d'interesse sociale quali concerti, rappresentazioni teatrali, gare sportive ed altro al fine di autofinanziarsi.

Inoltre, in concomitanza di particolari ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà promuovere, occasionalmente e nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi fornendo servizi ai sovventori.

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza degli organi civili ed ecclesiastici.

ART. 3

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che dimostrino un reale interesse alle finalità e agli scopi dell'Associazione, ne condividano lo spirito culturale, i fini e gli ideali proposti.

I Soci devono impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo sarà fissato annualmente dal Consiglio Direttivo del-

l'Associazione.

I Soci si distinguono in:

- Fondatori: quelli che hanno fondato l'Associazione con l'intervento nell'atto costitutivo.
- Ordinari: tutti coloro, che maggiorenni, il Consiglio Direttivo ammetterà a far parte dell'Associazione a seguito di esplicita richiesta. I minori di anni 18 potranno inoltrare richiesta d'adesione purché la stessa sia sottoscritta da un genitore o da chi esercita la patria potestà. Nel caso di accettazione da parte del consiglio direttivo, essi non potranno essere eletti a cariche sociali né esercitare il diritto di voto.
- Onorari: le personalità che il Consiglio Direttivo riterrà ammettere per aver onorato la "festa maggiore" e la città di Terlizzi in qualsiasi altro settore (religioso, culturale, sociale, economico, sportivo, ecc.); hanno diritto di partecipare alle assemblee ma senza diritto di voto.
- Sostenitori coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, contribuiscono economicamente al funzionamento della stessa e al raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2; hanno diritto di partecipare alle assemblee ma senza diritto di voto.
- La qualità di Socio deve risultare nell'apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo e a disposizione dell'Assemblea.

Coloro che desiderano acquisire la qualità di Socio devono presentare domanda scritta ed inviarla con posta ordinaria o tramite E-mail o via brevi mani al Consiglio Direttivo indicando le proprie generalità.

Alla domanda va altresì allegata una dichiarazione nella quale si afferma di condividere pienamente le finalità e gli scopi dell'Associazione nonché di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali; nella stessa vi deve essere anche il consenso al trattamento dei dati personali ivi forniti, in base alla legge 675/96.

Il Consiglio Direttivo esaminerà le domande di ammissione all'Associazione nella prima riunione successiva alla loro presentazione e, comunque, non oltre i 30 giorni dalla data stessa e deciderà a suo insindacabile giudizio sulle stesse.

L'esito per l'ammissione o il rifiuto è riportato in apposita delibera di immediata esecutività con le relative motivazioni, in particolare per i casi di rigetto della richiesta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

La qualità di associato dà diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare ed esprimere le proprie idee e il proprio voto nell'assemblee dell'Associazione;
- eleggere gli organi direttivi dell'Associazione ed essere eletto negli stessi;
- promuovere ed organizzare, in accordo con il Consiglio Di-



rettivo, attività corrispondenti ai principi ed alle finalità dell'Associazione;

- utilizzare le strutture dell'Associazione nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'uso;

I Soci sono tenuti:

- al regolare pagamento delle quote sociali, nell'ammontare e nei termini stabiliti annualmente dal consiglio Direttivo;

- alla completa osservanza dello Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;

- a prestare la propria fattiva collaborazione per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Le prestazioni fornite dai Soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione si avvale comunque in modo prevalente di attività prestate in forma volontaria e gratuita da parte dei propri associati che avranno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto alla quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori. Questi possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il pagamento associativo annuale e sono comunque a fondo perduto.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il Socio può sempre recedere volontariamente, con comunicazione scritta da inviarsi al Presidente entro il 30 novembre di ogni anno. Il mancato rispetto della data limite del 30 novembre produrrà come effetto il mantenimento della posizione di Socio con i relativi diritti e obblighi, per l'intero anno sociale successivo (01 gennaio - 31 dicembre).

Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, l'associato può essere escluso allorché ricorra uno dei seguenti motivi:

- grave inadempimento ad una delle norme statutarie o delle deliberazioni assunte dagli organi sociali o dagli obblighi imposti all'associato dallo Statuto;

- morosità, prodotta per più di tre mesi dalla data fissata per il pagamento della quota associativa;

- comportamento dell'associato che abbia arrecato danni morali o patrimoniali all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il Socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli obiettivi e gli interessi dell'Associazione.

L'esclusione dell'associato acquista efficacia il giorno successivo all'affissione del verbale della delibera con cui si è sancita l'esclusione medesima.

Della stessa verrà data comunicazione al diretto interessato a mezzo posta ordinaria, tramite E-mail o brevi mano.

I Soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione ed ogni pendenza economica nei confronti dell'Associazione. I Soci esclusi per gli altri due motivi, invece, non potranno essere riammessi: la esclusione o il recesso non dà diritto alla restituzione della quota versata. La qualità di socio non si trasmette agli eredi.

Non possono ricoprire cariche direttive dell' "Associazione Festa Maggiore - Terlizzi" tutti coloro che esercitano importanti cariche pubbliche elettive nelle amministrazioni locali quali: Sindaci, Assessori, Consiglieri, Presidenti di Regioni o di Provincia, Segretari di partito, ecc.

Sono altresì esclusi dalle cariche direttive dell'Associazione tutti coloro che occupino cariche direttive all'interno di associazioni incompatibili ed in contrasto con gli obiettivi e gli interessi dell'Associazione.

ART. 4

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Proibiviri.

ART. 5

L'assemblea ordinaria dei Soci è composta da tutti i Soci Fondatori e ordinari ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro e non oltre il 31 gennaio; e l'Assemblea straordinaria quando, qualora ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo ovvero, quando tale richiesta sia avanzata da almeno un quinto degli associati.

L'assemblea deve essere convocata mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale almeno 10 giorni prima, attraverso lettera con affrancatura ordinaria oppure via fax o E-mail. Tutte le comunicazioni dirette al Socio si considerano legalmente avvenute e ricevute quando sono state indirizzate all'ultimo domicilio indicato dal Socio.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi e in seconda convocazione con la presenza di metà più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti aventi diritto di voto.

I Soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né essere eletti alle cariche sociali.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e potrà far rappresentare per delega scritta da un altro Socio il quale non potrà, comunque, essere portatore di più di una delega.

In particolare l'assemblea ordinaria:

- approva le linee generali del programma di attività;
- elegge al proprio interno, a scrutinio segreto, il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- elegge i Revisori dei Conti e il collegio dei Proviviri;
- esamina ed approva il rendiconto economico annuale.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente, o in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo dal componente del Consiglio Direttivo più anziano per età di iscrizione e in ultima analisi per età anagrafica.

Svolge le funzioni di Segretario il Socio più giovane di età.

Al termine verrà redatto dal Segretario dell'Assemblea e da essi sottoscritto unitamente al Presidente dell'Assemblea un verbale sull'apposito registro.

ART. 6

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea e sarà composto da tre a sette componenti sino a quando il numero dei Soci sarà inferiore a cento; superato tale limite il numero dei componenti sarà elevato di due unità per ogni trentacinque nuovi iscritti.

Per la prima volta la loro nomina verrà effettuata nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora durante il mandato vengano a mancare o sono dimissionari uno o più Consiglieri, si procederà alla surroga degli stessi, sostituendoli con i primo dei non eletti nella graduatoria risultante dal verbale di votazione assembleare. La durata del mandato dei Consiglieri subentranti termina comunque con l'elezione del nuovo consiglio.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo le elezioni, distribuisce al suo interno le cariche di Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei fini sociali.

Il Segretario provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei registri dei Soci ed è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi dell'Associazione.

Il tesoriere redige i rendiconti economici, provvede alla contabilità e alla conservazione della relativa documentazione, tiene la cassa dell'Associazione; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità



alle decisioni del Consiglio Direttivo;

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione. In particolare decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei Soci;
- e) decide sull'attività, nomina eventuali Soci per iniziative dell'Associazione per eventuali partecipazioni in collaborazioni con le altre associazioni e terzi a norma del precedente art. 3;
- f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'Assemblea dei Soci;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) nomina e revoca dirigenti eventuali Soci partecipanti al Comitato Festa Patronale se richiesti dal Presidente;
- i) emana ogni provvedimento riguardante i Soci;

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti e comunque una volta al mese.

In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente; in assenza di entrambi la stessa è rinviata al giorno successivo. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri.

Nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi di gruppi di lavoro dove i responsabili sono da esso nominato. I responsabili dei gruppi di lavoro su richiesta del Presidente possono partecipare alle riunioni del consiglio Direttivo con solo voto consuntivo, non vincolante.

ART.7

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto direttamente dall'Assemblea, a lui spetta:

- 1 convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- 2 convocare e insediare l'Assemblea Generale.

Egli ha la rappresentanza morale e legale dell'Associazione e la facoltà di delega al vice Presidente, che comunque lo sostituisce quando sia impedito dalle sue mansioni.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere i pagamenti di ogni natura a qualsiasi titolo rilasciandone relativa quietanza liberatoria. Allo stesso compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, al quale riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato, entro e non oltre i dieci giorni.

Egli ha anche la facoltà di nominare, sentito il Consiglio Direttivo, avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nel caso di dimissioni del Presidente, accettate dal Consiglio Direttivo, le sue funzioni vengono assunte dal primo dei non eletti della graduatoria apposita.

Il Presidente decade da tale carica qualora, senza giustificato motivo, non si presenti per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 8

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'assemblea ed è costituito da tre membri che controllano l'ordinamento amministrativo dell'Associazione, vigilano sul regolare andamento della contabilità sociale, sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei registri e delle relative scritture contabili.

La durata della loro carica è triennale e possono essere rieletti. Tale carica può essere ricoperta da membri esterni all'Associazione.

Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'Assemblea Generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

ART. 9

Il collegio dei Probiviri è costituito da tre Soci eletti tra i Soci fondatori oppure dai Soci ordinari con almeno tre anni di anzianità di iscrizione dall'Associazione. Per questi ultimi non devono esserci vincoli di parentela con i membri del Consiglio Direttivo e con i componenti il Consiglio dei Revisori dei Conti.

Ad esso è demandata, su parere motivato del Consiglio Direttivo la deliberazione di tutte le questioni che riguardano l'etica e la moralità degli iscritti e le interpretazioni del presente statuto, nonché tutte le eventuali controversie tra i Soci dell'Associazione ed i suoi organi, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Norme per l'elezione alle cariche sociali.

Entro e non oltre il 31 gennaio di ogni tre anni l'assemblea ordinaria elegge a scrutinio segreto il Presidente i Consiglieri, i Revisori dei Conti e i Proviviri.

Ogni Socio può esprimere:

- una préferenza per il Presidente;
- due preferenze per i Consiglieri;
- due preferenze per i Revisori dei Conti;
- due préferenze per i Proviviri.

Risulteranno eletti i più votati.

Qualora uno dei componenti cessasse una funzione prima della scadenza gli subentrerà nell'ordine il maggiore suffragato nella votazione.

ART. 10

L'Associazione potrà essere sciolta con il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto di votare, nella stessa delibera saranno nominati con maggioranza semplice due liquidatori scegliendoli tra i soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione od ente da stabilirsi nella delibera proponente lo scioglimento. Le relative spese saranno a carico degli associati.

Disposizioni generali

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile.

Firmato: Alessandro Mangiatordi Girolamo de Bartolo - Onofrio Tangari - Massimo Paparella - Francesco Marzulli - Notaio Salvatore D'Alesio (L.S.)

Copia conforme all'originale riprodotta su due facciate
che si rilascia per uso competente

Terlizzi, 15 settembre 2009

